

APPLICAZIONE ART. 62 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 QUESITI

FAQ 1. – Le disposizioni recate dall’articolo 62 si applicano anche alle cessioni effettuate all’estero?

La nuova disciplina recata dall’art. 62 trova applicazione unicamente per le cessioni di prodotto che si realizzano nel territorio della repubblica italiana per cui esulano dal campo di applicazione dell’art. 62 le esportazioni di prodotto all’estero; vi rientrano invece per lo stesso motivo le operazioni di importazione qualora la consegna avvenga in Italia

FAQ 2. – per gli acquisti di sementi valgono le disposizioni recate dall’articolo 62 ?

Ai sensi dell’art. 2 del decreto attuativo, rientrano nella nozione di prodotti agricoli «i prodotti dell’allegato I di cui all’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Ue».

In tale novero rientrano anche sementi e piantine per cui anche tali prodotti rientrano nel campo di applicazione dell’art. 62 e pertanto anche agli acquisti di questi mezzi tecnici che si applicano tutte le disposizioni in materia ivi compresi il rispetto dei termini di pagamento (per le merci non deteriorabili 60 giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura).

FAQ 3 – I termini di pagamento fissati dall’art. 62, decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Come si attesta la data di effettivo ricevimento?

La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi:

- consegna della fattura a mano;
- invio a mezzo di raccomandata A.R.;
- posta elettronica certificata (PEC);
- impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
- fax

L'**EDI** è un servizio telematico a valore aggiunto finalizzato a supportare lo scambio *computer-to-computer* tra imprese partner di documenti commerciali strutturati secondo formati elettronici standard e condivisi (fatture, ordini, listini, piani di produzione, piani delle consegne, stato di carico ecc.).

I sistemi EDI sono funzionali anche ai fini della fatturazione elettronica poiché il sistema garantisce, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto

Per quanto riguarda l'utilizzo della **PEC**, evidenziamo che soltanto qualora sia il mittente che il destinatario possiedono una casella di **PEC**, l'invio e la ricezione del messaggio hanno valore legale (DPR 68 del 11 febbraio 2005).

Anche il **fax** essendo uno strumento idoneo a certificare la data di avvenuta ricezione della trasmissione, a nostro avviso può rappresentare uno strumento altrettanto valido per attestare la data di ricezione, come emerge anche dalla giurisprudenza consolidata in materia (TAR LAZIO – Sentenza 27.05.2008 n°5113); rimaniamo tuttavia in attesa di acquisire una specifica conferma in tal senso a cura del Ministero.

In ogni caso, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

FAQ 4 – La nuova disciplina recata dall’art. 62 trova applicazione anche per gli acquisti effettuati dalla cooperativa/OP da produttori terzi non soci, qualora quest’ultimi operino in regime di esonero?

Le norme recate dall'art. 62 non incidono in alcun modo sugli aspetti fiscali e tributari, ivi compresi i regimi IVA ed i termini di emissione della fattura, per cui nell'ipotesi in cui la OP/cooperativa ricorra all'acquisto da terzi, trova ad essa applicazione la nuova disciplina recata dall'art. 62 anche qualora il terzo produttore operi in regime di esonero IVA. In tale evenienza devono pertanto osservarsi sia i termini di pagamento sia l'obbligo della forma scritta del contratto a meno che gli elementi essenziali richiesti dal decreto siano riportati nell'auto-fattura. Non ricorrono invece gli estremi per l'applicazione delle norme recate dall'art. 62 nell'ipotesi di cessione istantanea in cui il pagamento del prezzo avviene contestualmente alla consegna, fattispecie questa che potrebbe ad esempio realizzarsi, nel caso di acquisto di frutto pendente (vendita in blocco su pianta)

FAQ 5 – La nuova disciplina recata dall'art. 62 trova applicazione anche per il contratto di commissione?

Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni, in nome proprio (commissionario) ma per conto di una terza persona (committente), rispetto ad esso non trova quindi applicazione la disciplina recata dall'art. 62 in quanto non si raffigura il presupposto essenziale della cessione. Si rientra invece nel campo di applicazione dell'articolo 62 nel momento in cui il prodotto è stato ceduto ovvero dopo che il commissionario ha comunicato al committente gli elementi essenziali per emettere la fattura.

FAQ 6 – Come si calcolano gli interessi di mora e come vanno trattati ai fini della fatturazione?

Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e sono determinati in base al tasso di riferimento della BCE maggiorato di sette punti percentuali;

Tale previsione deve inoltre essere integrata con l'ulteriore previsione dell'art. 62 ai sensi del quale, il saggio degli interessi, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile, per un tasso totale pari al **10%** (*Tasso BCE 1% + 7 punti % ai sensi dell'art. 5 D.lgs 231 del 9 ottobre 2002 + 2% di maggiorazione prevista dall'art. 62*). Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

FAQ 7 – In alternativa alla stipula del contratto, l'art. 3 comma 4 del decreto applicativo stabilisce che i DDT o le fatture integrate degli elementi essenziali assolvono all'obbligo della forma scritta qualora provvisti della prevista dicitura. In questi casi è comunque richiesta la sottoscrizione degli stessi per attestare la volontà delle parti?

Il decreto applicativo prevede che in deroga alla regola generale del contratto redatto in forma scritta, anche l'integrazione degli elementi essenziali (*durata del contratto; la quantità; le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo le modalità di consegna e di pagamento*) nei suddetti documenti può ritenersi valida per ottemperare agli obblighi della forma scritta, tuttavia la superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.

Né il decreto né tantomeno il Ministero interpellato in argomento hanno fornito ulteriori precisazione in merito a questo aspetto ed a cosa debba intendersi per "*situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma*"; in attesa di acquisire ulteriori chiarimenti in merito, a nostro avviso sarebbe opportuno definire con i clienti un contratto che definisca le condizioni generali di fornitura rimandando ai documenti di vendita l'esplicitazione delle caratteristiche delle singole transazioni.

Qualora non vi sia un contratto di riferimento a monte è opportuno che i suddetti documenti siano sottoscritti per accettazione o in alternativa che essi siano correlati a documenti che attestino comunque la volontà delle parti, quali ad esempio la trasmissione dell'ordine contenente gli elementi essenziali della transazione e la sottoscrizione dello stesso.

FAQ 8 – La nuova disciplina recata dall'art. 62 incide anche sugli aspetti che regolano termini e modalità di

emissione della fattura immediata e/o differita?

No, l'art. 5 par. 1 del decreto interministeriale di attuazione prevede espressamente che le modalità di emissione della fattura continuano ad essere regolamentate dalla normativa fiscale vigente, che contempla le ipotesi di fatturazione immediata (*al momento di effettuazione dell'operazione*) e differita (*entro il giorno 15 del mese successivo*).

La nuova disciplina recata dall'art. 62 fa tuttavia decorrere i termini di pagamento **dal momento di ricezione della fattura**, per cui particolare attenzione dovrà essere riposta alle modalità di inoltro delle fatture ed alla certificazione del loro ricevimento (i tempi di pagamento potranno infatti anche raddoppiare, a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse e ricevute dal fornitore e della capacità dello stesso di dar prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente). Ne deriva infatti che qualora le consegne effettuate nell'arco del mese vengano riportate in un'unica fattura ricevuta dal cliente il mese successivo, le prime consegne del mese potrebbero essere assoggettate a termini di pagamento protratti sino a 90 giorni.

FAQ 9 - Nell'ambito degli accordi contrattuali siglati con la GDO possono essere contemplati sconti, abbuoni e contributi a vario titolo richiesti al fornitore??

In linea generale questa tipologia di previsioni non sono ammissibili in quanto rientrano nella casistica di "pratiche commerciali sleali" e costituiscono indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. Ciò non toglie che, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le parti possano comunque concordare la previsione di sconti o abbuoni "condizionati" e/o proporzionali ad esempio al conseguimento di determinati obiettivi di vendita.

FAQ 10 - l'art. 1 del decreto esclude dal campo di applicazione dell'art. 62 le cessioni di prodotto alle cooperative ed alle OP qualora questi siano effettuati da produttori che risultino soci delle medesime; tale esclusione vale anche nel caso in cui i produttori siano soci indiretti della OP in quanto aderenti a strutture costituite in forma giuridica diversa rispetto alla società cooperativa (es. Srl o società consortili)?

A nostro avviso sì, anche se relativamente a questo aspetto siamo in attesa di acquisire la risposta del Mipaaf ad un nostro specifico quesito in argomento; la ragione di tale esclusione a nostro avviso risiede nel fatto che l'obiettivo del legislatore è quello di non considerare cessioni assoggettata alla nuova disciplina i trasferimenti di prodotto che avvengono nell'ambito del sistema OP. Qualora ciò non fosse avremmo una evidente sperequazione e disparità applicativa derivata dal fatto che il primo passaggio di prodotto (da produttore a società consortile/srl) verrebbe ad assoggettato alle disposizioni dell'art. 62 che tuttavia non troverebbero applicazione nel passaggio successivo (società consortile/srl ad OP).

FAQ 11 – L'art. 4 comma 3) del decreto applicativo stabilisce che si configura come pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che imponga obbligatoriamente un termine minimo per l'emissione della fattura, fatto salvo il caso di consegna di prodotti in più quote nello stesso mese, nel quale caso la fattura può essere emessa solo successivamente all'ultima consegna mensile. Quali condizioni devono realizzarsi affinché possa configurarsi l'ipotesi di consegne di prodotti in più quote nello stesso mese?

Il principio generale stabilisce che per ogni ordine, a cui segue una consegna, dovrà essere inviata la relativa fattura; la cessione in più quote nello stesso mese con fattura successiva all'ultima consegna è possibile solo a seguito della presenza di un accordo tra le parti che disponga in tal senso e che possa essere attestato ad esempio dalla ricezione ed accettazione di un ordine con il quale siano previste e disciplinate le consegne mensili (ovvero di un contratto a monte riportante le medesime previsioni) completo di tutte le indicazioni obbligatorie di cui al comma 1 dell'art. 62.

FAQ 12 – E' ammesso l'inserimento in contratto di scontistiche giustificate sulla base di costi conseguenti all'applicazione dell'art. 62?

Sono annoverate tra le pratiche commerciali sleali e pertanto non possono essere accettate richieste di sconti o servizi motivati da eventuali maggiori costi derivanti da divieti, aggravii amministrativi o riduzione dei tempi di pagamento conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di cessione di prodotti alimentari, trattandosi di richieste in palese contrasto con le disposizioni e con le finalità dell'art.62.